

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3004

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI,
FARINA COSCIONI, MECACCI, ZAMPARUTTI**

Introduzione dell'articolo 416-*quater* del codice penale, concernente il sostegno esterno ad un'associazione di tipo mafioso

Presentata il 30 novembre 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — La giurisprudenza ha più volte applicato anche ai reati associativi, e in particolare a quelli puniti dall'articolo 416-*bis* del codice penale, il concorso esterno, previsto dall'articolo 110 del medesimo codice penale, sia nella forma di concorso morale sia nella forma di concorso materiale. Infatti, nell'epoca attuale, i reati commessi in associazione da più persone si sono incrementati di numero, anche perché è cresciuto il ruolo della criminalità organizzata, sia nelle forme tradizionali della mafia, della camorra e della *'ndrangheta* sia in forme nuove.

Questo orientamento della giurisprudenza è all'origine di un animato dibattito

dottrinale circa l'ammissibilità del concorso eventuale in fattispecie plurisoggettive o in reati a concorso necessario.

La stessa Corte di cassazione, investita più volte del problema, si è pronunciata, nel tempo, in modo difforme, sia escludendo sia ammettendo la configurabilità del concorso eventuale nel reato di associazione per delinquere di tipo mafioso. Esiste, infatti, un forte orientamento che, ritenendo l'associazione per delinquere caratterizzata da un vincolo stabile tra gli associati, legati fra loro da un progetto criminale per il perseguimento di un complesso di fatti delittuosi, porta a escludere che la partecipazione criminosa, che comporta un vincolo occasionale, circoscritto

alla consumazione di singoli reati, possa configurarsi come concorso nel reato associativo. Tale affermazione è accolta da una parte della giurisprudenza, che ritiene configurabile il concorso quando si arreca all'organizzazione criminale, conoscendone l'esistenza e le finalità, un apporto consistente con la coscienza del nesso causale. In tali casi, infatti, il concorrente eventuale pone in essere non la condotta tipica, in quanto non è membro stabile dell'associazione criminale, ma una condotta atipica che per il suo rilievo contribuisce alla realizzazione della condotta tipica. Le sezioni unite della Corte di cassazione hanno fatto proprio l'indirizzo che ammette la configurabilità del concorso eventuale nel reato di associazione di tipo mafioso.

Tuttavia, nonostante questa pronuncia, le riserve teoriche, anche di fonte autorevole, non sono venute meno e, anzi, si è sviluppata una polemica politica di forte intensità su molti casi singoli per i quali è stata applicata la configurabilità del concorso esterno. Infatti l'applicabilità delle norme generali sul concorso di reato a un reato per sua natura plurisoggettivo, come l'associazione di tipo mafioso che presuppone necessariamente la partecipazione di più persone, resta opinabile e oggetto di contrastanti valutazioni e rimanda la determinazione del fatto punibile alla mera discrezionalità dei giudici. Ed è proprio la caratteristica peculiare del reato associativo che sconsiglia un eccesso di discrezionalità. Infatti non appare facilmente operabile un'automatizzata valutazione di comportamenti contigui all'organizzazione criminale di stampo mafioso che sono idonei a rafforzarla come tale e che, perciò, richiedono una specifica punibilità.

Possono essere riportati diversi esempi di condotte non facilmente valutabili come concorso all'associazione criminale. È controverso che avere fatto da scorta a un capo mafioso per una sola volta possa configurare ai fini della punibilità il concorso esterno. O, per citare un recente caso giurisprudenziale, è problematico ipotizzare che portare il cibo a un mafioso

latitante possa dare luogo al concorso esterno. O, ancora, che il medico che fa una singola prestazione professionale a un mafioso latitante possa essere considerato, *sic et simpliciter*, come concorrente esterno. E, infine, può apparire insufficiente ai fini della configurabilità del concorso esterno che un politico o un amministratore pubblico o il responsabile di un'impresa abbia favorito per un singolo appalto o per una singola commessa un mafioso. Può, invece, essere richiesto che si sia in presenza di un sostegno sistematico, ripetuto nel tempo e idoneo a inserire stabilmente l'associazione mafiosa nel sistema economico degli appalti o delle commesse.

Lasciare la soluzione di questa problematica alla magistratura e alla stessa Corte di cassazione comporta un eccesso di responsabilizzazione dei giudici, che vengono, in tal modo, a trovarsi inevitabilmente sovraesposti, con il rischio di strumentalizzazione e di delegittimazione politica del loro operato.

La responsabilità della politica criminale resta del Parlamento, così come compete al legislatore fissare i criteri di demarcazione fra la figura dell'associato a delinquere e quella del concorrente esterno all'organizzazione criminale. Appare, dunque, necessario, per sgombrare il campo da ogni polemica e per punire efficacemente condotte gravemente favoreggiate dalle associazioni per delinquere e, in particolare, delle organizzazioni mafiose, introdurre una nuova fattispecie incriminatrice dalla quale risultino con precisione i requisiti che il concorso esterno all'associazione criminale deve presentare, dalla sistematicità alla rilevanza dell'apporto. La configurazione di un'espressa e specifica figura di reato deve anche consentire di graduare la pena, in modo che le condotte che configurano un concorso esterno siano punite più severamente del favoreggiamento, ma anche in misura minore rispetto all'associazione.

La proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame, concernente il sostegno esterno ad un'associazione di tipo mafioso, si compone di un solo articolo.

Attraverso di essa si introduce nel titolo V del libro secondo del codice penale l'articolo 416-*quater*, che punisce le condotte di sostegno ad un'associazione di tipo mafioso che non sono occasionali o che, anche quando sono occasionali, portano all'associazione nel suo complesso un contributo di grande rilevanza che rafforza la capacità della *societas sceleris* di raggiungere i suoi fini.

La pena prevista per tale reato è significativamente incrementata rispetto a quella stabilita dall'articolo 418 del codice penale, che punisce l'assistenza agli associati, e dagli articoli 378 e 379 del medesimo codice, che puniscono, rispettivamente, il favoreggiamento personale e il favoreggiamento reale, ma essa si colloca

al di sotto del massimo stabilito per la partecipazione stessa all'associazione.

L'introduzione di questa fattispecie incriminatrice è intesa a fare chiarezza in un campo come quello della contiguità alle organizzazioni criminali e in particolare alla mafia di per sé ambiguo. Spetta al legislatore evidenziare le condotte che per la loro gravità, anche quando non configurano una partecipazione piena all'associazione di tipo mafioso, richiedono una punibilità certa e severa. Spetterà, invece, al giudice, nel suo libero convincimento, distinguere tra condotte di sostegno occasionale e condotte di sostegno ripetute fino ad assumere la caratteristica della sistematicità, tra contributi di modesta rilevanza e contributi di rilievo incisivo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 416-ter del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 416-quater. — (*Sostegno esterno ad un'associazione di tipo mafioso*). — Chiunque, al di fuori dei casi di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, realizza in maniera non episodica condotte di sostegno ad un'associazione di tipo mafioso o arreca un contributo di rilevanza tale da avvantaggiare l'associazione nel suo complesso, è punito con la reclusione da due a cinque anni ».

